

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO**Verbale n. 7 /2018****Oggetto: Parere sul riconoscimento di debito fuori bilancio e conseguente variazione al bilancio di previsione 2018 -2020, ai sensi dall'art. 239, comma 1, lett. b), punti 2) e 6), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e ii.****IL REVISORE UNICO DEI CONTI****del Comune di San Pietro di Feletto**

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio e conseguente variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020 e relativi allegati, ricevuti a mezzo mail il 23/4/2018, predisposti dal Responsabile Servizio Finanziario dell'Ente, al fine di esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punti 2) e 6), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;

PREMESSO che:

- i signori Accomando Graziano e Roberti Maria Roberta hanno citato il Comune di San Pietro di Feletto, in persona del suo Sindaco pro tempore, a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Treviso - sezione distaccata di Conegliano - il 31.07.2012, con atto notificato il 26.04.2012 e acquisito al protocollo n. 3514 del 26.04.2012;
- con tale atto i sigg.ri Accomando Graziano e Roberti Maria Roberta chiedevano:
 - la restituzione, mediante riduzione in pristino, delle aree di terreno occupate e trasformate mediante l'esecuzione dell'opera pubblica strada Via Pascoli, degli immobili censiti al Comune di San Pietro di Feletto Foglio 4 nn. 1034-1043-1045-1047-1049 per mq 346;
 - la corresponsione del controvalore dell'area occupata e radicalmente trasformata con la costruzione dell'opera pubblica;
 - la condanna del Comune di San Pietro di Feletto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'occupazione illegittima;
- l'Amministrazione comunale resisteva presentando atto di costituzione e risposta in data 11.07.2012;
- con sentenza n. 746 del 18.03.2016 il Tribunale di Treviso, accogliendo pressoché integralmente le argomentazioni difensive del Comune, ha definito in € 5.220,24 (in luogo degli € 228.100,56 richiesti), oltre ad interessi legali maturati dal 9 luglio 2012, l'indennizzo aggiuntivo da riconoscere ai ricorrenti, condannando gli stessi a rifondere al Comune il 50% delle spese di lite, liquidate in € 18.885,46;
- con deliberazione consiliare n. 48 del 29.11.2016, recante " Art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000: riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza e variazione al bilancio di previsione 2016-201", veniva riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 5.502,41, di cui € 5.220,24 corrispondenti all'indennizzo aggiuntivo per l'esproprio in parola, ed € 282,17 corrispondenti agli interessi legali calcolati dal 09/07/2012 al 31/12/2016, somma successivamente liquidata ai ricorrenti, a mezzo di deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, con

determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 567 del 22.12.2016;

- che precedentemente, in relazione all'acquisizione delle aree su indicate, disposta con deliberazione consiliare n. 25 del 09.07.2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm. e ii. - Testo Unico Espropri, ai proprietari ricorrenti è stata liquidata, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 323 del 22.08.2012, la somma € 3.736,80, sempre a mezzo di deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia;
- che con sentenza n. 748/2018, pubblicata il 28/03/2018, N.R.G. 2741/2016, la Corte D'Appello di Venezia, appellata dagli espropriati, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Comune di San Pietro di Feletto a corrispondere ad Accomando Graziano e Roberti Maria Roberti la somma di euro 9.912,50, oltre agli interessi legali dalla domanda di saldo;

PRESO ATTO che essendo l'Ente venuto a conoscenza della sentenza nei giorni immediatamente antecedenti la redazione degli atti del Rendiconto 2017, non è stato possibile quantificare l'importo del debito ai fini dell'incremento dell'accantonamento al fondo rischi. Considerato che la consistenza del fondo già accantonato e la modesta entità del risarcimento non hanno destato preoccupazioni per gli equilibri di bilancio, si è proposto di accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile per la copertura del debito di cui trattasi, accantonamento che non si renderà necessario avendo l'Ente provveduto ad inserire la deliberazione di riconoscimento del debito nella stessa seduta in cui verrà sottoposto ad approvazione il rendiconto 2017;

VERIFICATO che la somma complessivamente dovuta ai ricorrenti ammonta a € 1.009,86 di cui € 955,46 per il riconosciuto ulteriore risarcimento ed € 54,40 per interessi legali calcolati fino al 15 maggio 2018 prossimo, al fine di consentire l'espletamento delle procedure necessarie per il pagamento;

DATO ATTO che la somma sopra indicata costituisce un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto deriva da una sentenza esecutiva;

VISTA la proposta di delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio e per il suo ripiano, la conseguente variazione al bilancio di previsione 2018 -2020, annualità 2018, di cui ai prospetti allegati alla proposta, predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, da cui risulta che al finanziamento del debito fuori bilancio si provvede:

- relativamente alla competenza, mediante creazione di apposito capitolo di bilancio n. 6050 – cod. 10.05-1.10.05.04.001 “Oneri da contenzioso” dell'importo di € 1.009,86, finanziato con applicazione al bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, di una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile di pari importo;
- relativamente alla cassa, mediante contestuale riduzione del capitolo n. 7215 - cod. 20.01-1.10.01.01.001 “Fondo di riserva di cassa” del Bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, avente adeguata disponibilità;

osserva

- che vengono mantenuti il rispetto del pareggio finanziario di competenza e gli equilibri di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, nonché un fondo di cassa finale non negativo;

VISTI:

- l'art. 17 del vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii;
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm. e ii;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

esprime conseguentemente e per i motivi suesposti, parere favorevole,

1) sulla proposta di riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. a) del TUEL n. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio, posto che attraverso il suo riconoscimento il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente;

2) sulla conseguente variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;

invita,

l'Ente ad inviare il dispositivo del Consiglio Comunale alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Veneto, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002.

San Pietro di Felletto, 23 aprile 2018

IL REVISORE DEI CONTI
dott.ssa Elisabetta Campana
- firmato digitalmente -